



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI,  
GARRAFFA, SANGALLI e TOMASELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2010**

Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Rilanciare e riorganizzare l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, attraverso una vera e incisiva riforma, è fondamentale per il riposizionamento del Paese sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Non sono più realistici piccoli ritocchi, aggiustamenti regolamentari, ampliamenti o restringimenti del consiglio di amministrazione. Serve una svolta radicale. Una riforma efficace non può non porsi il problema della fuoruscita dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo dal modello di ente pubblico, per vedere valorizzata una molteplicità di presenze e soggetti, anche privati, che possono, per loro natura e per il loro grado di rappresentatività, imprimere un carattere dinamico e flessibile alle funzioni di servizio della struttura.

La promozione e l'immagine del nostro Paese non può essere più un'attività isolata, sganciata dalle altre iniziative promozionali e organizzative che a vario titolo si svolgono sul mercato internazionale. Occorre costruire una struttura specializzata capace di competere sui mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti e potenziali che stanno modificando la natura del turismo. Una struttura, in sostanza, che risponda esclusivamente a precisi indirizzi programmatici e che possa essere giudicata sulla base dei risultati operativi conseguiti.

L'Italia, una delle più importanti destinazioni turistiche a livello mondiale, non può continuare a proporre campagne promozionali classiche, scarsamente incisive, non in grado di rispondere ai bisogni di un turista sempre più maturo, informato ed esigente. Dobbiamo saper offrire ai turisti un Paese che guarda al mondo, ai suoi problemi di crescita e di sviluppo, che è attento ai temi ambientali e alla tutela dei diritti. Un Paese

che per le sue tradizioni e culture, per i suoi luoghi, sia in grado di offrire un turismo di qualità, ma soprattutto con un'anima.

La promozione turistica è in piena evoluzione nei concetti, nei criteri e negli strumenti. Cambia il modo di fare *marketing* turistico. Il rapporto diretto, *on-line*, tra turista e servizio turistico sta rivoluzionando l'intero comparto. Il modo tradizionale di fare promozione attraverso *brochure*, fiere, *workshop*, o tramite tradizionali campagne di *advertising* non è più sufficiente e risponde sempre meno alla realtà del consumatore e dei soggetti che compongono il sistema turistico. Le parole chiave del *web 2.0* sono interazione e partecipazione. Gli utenti possono interagire con il sito. Inserire i loro contenuti, creare un *blog* in maniera semplice e veloce. Le strategie promozionali devono tramutarsi, e velocemente, in vere e proprie strategie di *marketing web*.

Il presente disegno di legge intende trasformare l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in una società per azioni, denominata ENIT Spa e finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, alla realizzazione e al coordinamento della comunicazione e della diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello secondo linee direttive che il disegno di legge individua con precisione.

ENIT Spa avrà il compito di coinvolgere le regioni, i grandi vettori nazionali, i *tour operator*, che potranno entrare a far parte del capitale sociale, e di operare in accordo con le agenzie di viaggio che potranno commercializzare pacchetti turistici complessi e con le singole imprese ricettive che potranno vendere direttamente i propri prodotti: le imprese balneari, il sistema dei campeggi, il

comparto crocieristico, il sistema delle terme, le organizzazioni che promuovono il turismo sociale. Un insieme di soggetti, di territori, di prodotti destinati a comporre un sistema sotto il «marchio Italia».

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede pertanto l'istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero denominata ENIT Spa, la cui maggioranza azionaria è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista. È tuttavia ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, di concerto con i Ministri del turismo e degli affari esteri, siano stabilite funzioni, sede legale, composizione del capitale sociale, dotazione finanziaria; contenuti e modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati; intervento finanziario

dello Stato relativo al contratto di servizio medesimo; criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero; modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati; modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT Spa di altre società che perseguano fini di interesse generale nonché modalità di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.

Con il medesimo decreto è approvato lo statuto della società e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione presentata da ENIT Spa, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

Si prevede infine una norma di tutela per l'attuale personale dell'ENIT-Agenzia Nazionale del turismo, sia che scelga di lavorare in ENIT Spa, sia che scelga il collocamento presso altre amministrazioni dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art.1.

*(Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero)*

1. L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT Spa, con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 5. La società ENIT Spa, finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, realizza e coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

## 2. ENIT Spa:

a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di informazione a livello nazionale e all'estero;

b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sui mercati stranieri ed a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani;

c) implementa e gestisce il portale nazionale del turismo;

d) gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale ed a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative ed alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della crea-

zione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

*e)* organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

3. ENIT Spa subentra all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione di cui al comma 1.

4. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT Spa è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, di concerto con i Ministri per il turismo e degli affari esteri, da emanare due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

*a)* le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione di cui al comma 1, che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, e la dotazione finanziaria iniziale comunque in misura non

inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, come assegnato dall'ultima legge di bilancio dello Stato in vigore dalla data di emanazione del decreto di cui al presente comma;

c) i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

d) i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

e) l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera d);

f) i criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;

g) le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati.

h) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, possono essere trasferite a ENIT Spa anche in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;

l) la data di chiusura del primo esercizio sociale di ENIT Spa;

m) le modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT Spa di altre società che perseguano fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;

n) le modalità di consultazione da parte di ENIT Spa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 è altresì approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto di ENIT Spa nonché sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.

7. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, ENIT Spa svolge le funzioni dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione di cui al comma 1. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT Spa anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato di ENIT Spa.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata da ENIT Spa, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

9. Il controllo della Corte dei conti su ENIT Spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

10. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con ENIT Spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di trasformazione di cui al comma 1, per il personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turi-

smo che ne faccia richiesta si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito è inquadrato, in base al precedente livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione di cui al comma 1, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del turismo vigente alla data del trasferimento o del reinquadramento e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla data della trasformazione, il personale già dipendente dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo che abbia proseguito il rapporto di lavoro dipendente con ENIT Spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data della trasformazione i predetti dipendenti possono esercitare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *d*), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

*a*) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

*b*) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

*c*) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati

per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

